

# Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

**Modifica del 5 dicembre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 103a* Sistema di gestione della sicurezza

<sup>1</sup> Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:

- a. gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commerciale;
- b. le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.

<sup>2</sup> Le seguenti norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell'allegato 6 alla Convenzione del 7 dicembre 1944<sup>2</sup> relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:

- a. parte I, numeri 3.2 e 8.7.3;
- b. parte III, numeri 1.2 e 6.1.2.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione di Chicago.

<sup>4</sup> Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago.

<sup>5</sup> Per attuare le norme e le raccomandazioni dell'OACI, l'UFAC può emanare istruzioni complementari.

<sup>6</sup> L'allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l'UFAC<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> RS 748.01

<sup>2</sup> RS 0.748.0

<sup>3</sup> I documenti possono inoltre essere ordinati o abbonati in libreria o sul sito Internet dell'OACI ([www.icao.int](http://www.icao.int)).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova